



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Aut. n. 238 /2025

## AREA MOBILITA' SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE RETE STRADALE

Determinazione N. 423 / 2025

Responsabile del procedimento: NORDIO FRANCESCA

**Oggetto: ORDINANZA DI ISTITUZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO "SMVE002" CON FUNZIONAMENTO H24, LUNGO LA SP 11 "CAMPOLONGO MAGGIORE-PIOVE DI SACCO" AL KM 1+480, ALL'INCROCIO CON VIA DELLA REPUBBLICA IN COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE. DALLE ORE 08:30 DEL 11/09/2025.**

Il dirigente

Premesso che:

- i. l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii. l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
  - al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
  - al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Visti:

- i. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. l'art. 19, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce all'Ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;

- iii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iv. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato e modificato rispettivamente con decreti del Sindaco metropolitano n° 1 in data 03/01/2019 e n° 51 del 07/06/2019, in particolare l’art. 13, che definisce i compiti dei dirigenti;
- v. gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d’attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;
- vi. il decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025 di conferimento all’arch. Alberta Parolin, dell’incarico di direzione e di coordinamento dell’Area Mobilità nell’ambito della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;

Vista l’istanza del Comune di Campolongo Maggiore, acquisita al protocollo metropolitano n° 59968 del 02/09/2025, dove viene richiesta, per la sicurezza della circolazione stradale, la necessità di riprogrammare le fasi semaforiche dell’impianto SMVE002 tramite funzionamento h24;

Verificato che l’obiettivo dell’intervento è la messa in sicurezza del traffico in corrispondenza dell’intersezione di via Piera (SP11) con via della Repubblica;

Viste le specifiche tecniche dell’impianto semaforico e relative fasi semaforiche pervenute dal costruttore “La Semaforica srl”, allegate alla presente ordinanza, per l’utilizzo dello stesso h24 a tempi fissi;

Dato atto di procedere all’istituzione di un impianto semaforico a tempi fissi h24 lungo la SP 11 “Campolongo Maggiore – Piove di Sacco” al km 1+480, in Comune di Campolongo Maggiore;

## **ORDINA**

- 1) l’istituzione dell’impianto semaforico a tempi fissi h24, per le ragioni di cui alle premesse, lungo la SP 11 “Campolongo Maggiore – Piove di Sacco” al km 1+480, in Comune di Campolongo Maggiore;
- 2) il presente provvedimento ha validità a partire dalle ore 08:30 del giorno 11/09/2025 e resterà valido fino alla revoca dello stesso;
- 3) la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio della Città metropolitana di Venezia e del Comune di Campolongo Maggiore;
- 4) che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- 5) che sia fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Nel contempo avverte che:

- la Città metropolitana di Venezia è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati;
- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
PAROLIN ALBERTA

atto firmato digitalmente